



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

***** COPIA *****

Settore II - Economico e Finanziario

Determinazione n. 400 del 27/10/2017

Oggetto: COLLOCAMENTO IN PENSIONE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 109. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Giancola Lucia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

art. 183 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000

Data, 27/10/2017.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to Giancola Lucia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE II

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 12 del 29/06/2017 con cui alla sottoscritta è stato conferito, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, l'incarico di responsabile del Settore II (Economico e Finanziario) del Comune di Castel di Sangro;

VISTA la richiesta di riconoscimento della pensione di inabilità presentata dal dipendente di ruolo matricola n. 109, ai sensi dell'art. 2, comma 12, Legge 335 del 8/08/1995 per il tramite dell'ENAC – Ente Nazionale Assistenza Cittadino, agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 0004323 del 27/03/2017;

CONSIDERATO che la predetta richiesta di riconoscimento è stata inoltrata per il tramite di questa Amministrazione alla Commissione Medica di Verifica della Ragioneria territoriale dello Stato competente, in data 28/03/2017 con nota Prot. n. 2017/0004391;

CONSIDERATO che l'art. 2 della legge n. 222 del 12 giugno 1984 prevede la concessione della pensione ordinaria di invalidità ai soggetti riconosciuti inabili a lavoro;

CONSIDERATO che l'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 8/08/1995 estende il regime di pensione di inabilità previsto dalla legge n. 222 del 12 giugno 1984 al comparto del pubblico impiego;

VISTO il Decreto del Ministero del Tesoro 8/5/1997 n. 187 “Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria” emanato in attuazione del predetto art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995;

VISTA la Circolare INPDAP n. 57 del 24/10/1997 avente ad oggetto “Decreto ministeriale 8.5.1997, n. 187. Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'art. 2 comma 12 della legge 8.8.1995 n. 335, concernente l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria”;

CONSIDERATO che la Commissione medica di verifica di L'Aquila ha convocato a visita il dipendente matricola n. 109 per il giorno 27/07/2017, e che è stata comunicata successivamente con nota. N. 4562/IN del 27/07/2017 la sospensione temporanea dell'accertamento ai fini della presentazione di ulteriori accertamenti sanitari, da eseguire presso una struttura pubblica o convenzionata;

CONSIDERATO che con verbale n. 4562 del 06/09/2017 la Commissione Medica di Verifica ha riconosciuto lo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio,

CONSIDERATO che il citato verbale è stato trasmesso ai competenti uffici del comune di Castel di Sangro con nota n. 3885 del 19/09/2017, agli atti di questa Amministrazione con prot. n.0013512 del 27/09/2017;

CONSIDERATO che a seguito della attestazione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa da parte della Commissione Medica di verifica, si è verificata una condizione risolutiva del rapporto di lavoro con diritto alla pensione calcolata con le modalità dell'art. 2 comma 12 – della legge 335 / 95;

CONSIDERATO, altresì, che il diritto alla pensione di inabilità, così come disciplinata dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 spetta alle seguenti condizioni:

- possesso di un'anzianità contributiva di 5 (cinque) anni di cui almeno 3 (tre) nel quinquennio precedente la decorrenza del trattamento pensionistico;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
- riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio;

CONSIDERATO che il suddetto dipendente è in servizio a tempo indeterminato dal 05/03/2001 e che alla data di presentazione della domanda di riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge 335/1992, il dipendente aveva già maturato una anzianità contributiva pari ad **anni 17, mesi 0, giorni 23**;

RICHIAMATA inoltre la circolare INPDAP del 24.10.1997 n. 57, che nel dettare i criteri di applicazione della normativa suddetta, stabilisce in particolare, che l'Amministrazione di appartenenza, una volta verificata la sussistenza dei requisiti minimi contributivi (5 anni), deve provvedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato e inoltrare tutta la documentazione necessaria per la determinazione del trattamento di quiescenza di inabilità alla sede provinciale INPS – EX INPDAP competente;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 26/10/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato disposto il collocamento a riposo del dipendente matricola n. 109 a far data dal 01/10/2017;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con il richiamato dipendente comunale, con effetto dal 01/10/2017;

ACCERTATO che l'art. 12, comma 1, del CCNL 9 maggio 2006, dispone che “ *In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:*

- a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;*
- b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;*
- c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.”*

ACCERTATO altresì che l'art. 12, comma 9, del CCNL 9 maggio 2006, dispone che l'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando i seguenti elementi retributivi:

- la retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c);
- l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante;
- il rateo della tredicesima mensilità maturato, in conformità alla disciplina dell'art. 5;
- l'indennità di comparto, di cui all'art.33 del CCNL del 22.1.2004;
- le altre voci retributive già considerate utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, di cui all'art.49 del CCNL del 14.9.2000.

PRESO ATTO che alla data di pensionamento il dipendente matricola n. 109 dispone di n. 21 giorni di ferie non godute;

VISTO l'art. 5 comma 8, del Decreto Legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche in qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche dispone che gli stessi “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 10, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2003, n.66, dispone che il periodo di ferie minimo di quattro settimane annue non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

VISTO il parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, con il quale, riconoscendo che l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto, si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali e organizzative dell'amministrazione;

VISTO, altresì, il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato, con il quale si evidenzia come la *ratio* del divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti dall'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, nonché eventi che, in quanto prolungati possono determinare la risoluzione del rapporto, eventi non imputabili alla volontà del lavoratore ed alla capacità organizzativa del datore di lavoro);

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni riportate nelle suddette note del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento delle ferie maturate alla data del

30/09/2017- e non godute dal dipendente per sopravvenuto riconoscimento di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (ad oggi 21 giorni di ferie residue);

DATO ATTO che risulta omesso nel presente testo ogni riferimento che consenta l'individuazione del soggetto interessato e di ogni dato sensibile, per il rispetto della privacy ai sensi del D.lgs 196/2003;

VISTA la legge n. 222 del 12 giugno 1984;

VISTA la legge n. 335 del 08 agosto 1995;

VISTA la legge n. 66 del 8 aprile 2003;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'ultimo CCNL EE.LL. approvato, applicato regolarmente da questo Ente;

RICHIAMATO il decreto legislativo n. 165 del 30/06/2001;

RICHIAMATO, altresì, il T.U. n. 267 del 18/08/2000,

DETERMINA

- di prendere atto del verbale redatto dal Commissione medica di verifica di L'Aquila, pervenuto in data 27/09/2017 e acquisito al protocollo in data 28/03/2017 con nota Prot. n. 2017/0004391 dal quale si rileva il seguente giudizio medico:

1. Inidoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come Dipendente di Amministrazione Pubblica, ex art. 55-octies del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, e a proficuo lavoro;

2) Sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ex art. 2, comma 12, Legge 335 del 1995;

3) La inabilità di cui al punto 1), allo stato degli atti, non risulta determinata da infermità dipendente da causa di servizio;

4) La menomazione complessiva che determina la inabilità di cui al punto 2) è ascrivibile alla 1^a ctg, Tab. A, annessa al D.P.R. 834/81 e successive integrazioni.

- di collocare in pensione, a decorrere dal **01/10/2017** il dipendente matricola n. 109, a seguito dell'avvenuto riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da causa di servizio da parte della Commissione medica di verifica di L'Aquila;

- di dare atto, altresì, che alla data odierna, il trattamento economico annuo lordo del dipendente è il seguente:

Stipendio Base	16.314,60
Indennità ex 3 ^a /4 ^a q.f.	64,56
Indennità di comparto (bilancio)	37,08
Indennità di comparto (fondo)	351,72
Prog. economica orizzontale	569,76
Indennità di Vacanza Contrattuale	126,60
Tredicesima	1.417,58
Totale annuo	18.881,90

- di corrispondere al dipendente l'indennità sostitutiva del mancato preavviso di cui all'art. 12, commi 1 e 9, CCNL 09.05.2006 pari a quattro mensilità di stipendio, incluso il rateo di tredicesima,

oltre oneri e IRAP nella misura di legge, imputando l'importo sul capitolo 10405/0/2017, Bilancio di competenza 2017;

- di corrispondere al dipendente l'indennità per ferie non godute oltre oneri e IRAP nella misura di legge, imputando l'importo sul capitolo 10405/0/2018 Bilancio di competenza 2018;

- di provvedere a porre in essere gli adempimenti necessari alla corresponsione, da parte dell'INPS, del trattamento di pensione nonché della indennità di fine servizio;

- di dare atto che risulta omesso nel presente testo ogni riferimento che consenta l'individuazione del soggetto interessato e di ogni dato sensibile, per il rispetto della privacy ai sensi del D.lgs 196/2003.

Il Funzionario Responsabile del Settore II
Lucia Giancola

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art.32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69.

Castel di Sangro, lì 22/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Davide D'ALOISIO

Per copia conforme all'originale

Castel di Sangro, lì 22/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lucia GIANCOLA
